

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DEL 03/04/2020

#1- Visto l'art. 36 del DL 8 aprile 2020 n. 23 il quale ha disposto la proroga all'11 maggio della sospensione³ già prevista dall'art. 83 co. 2 e 3 del DL n. 18/2020.

#2 – PERIODO COMPRESO TRA IL 16 APRILE E L'11 MAGGIO 2020

#3 - PERIODO COMPRESO TRA L'11 MAGGIO E IL 30 GIUGNO 2020



COVELLI
MARIA
ROSARIA
10.04.2020
10:48:34 UTC

TRIBUNALE DI VITERBO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO

Protocollo per la gestione delle udienze civili durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
--

- **VISTO** l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo a "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*"; ✱
- **VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
- **VISTO** il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante "*Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia*";
- **VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia del 21 marzo 2011 , n. 44 recante "*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24*" come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;
- **VISTO** il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n.221;
- **VISTO** il provvedimento del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i

Sistemi Informativi Automatizzati avente ad oggetto i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 2 commi secondo lett. i) e settimo, del decreto legge 8 marzo 2020 n.11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge;

- **VISTI** i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

- **VISTA** la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative, anche per via telematica, previa fattiva interlocuzione con l'Avvocatura;

- **VISTI** i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Viterbo del 7 marzo e del 23 marzo 2020;

- **VISTA** l'approvazione dei modelli di protocollo nazionali da parte di CSM e di CNF del 1/4/2020;

- **RITENUTO** che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* è opportuno individuare soluzioni condivise tra Tribunale, Avvocatura e DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme con protocolli assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

Tutto ciò considerato, vengono adottate le seguenti misure organizzative tese a disciplinare per il settore civile le udienze e le modalità del relativo svolgimento, sentiti il Presidente della Sezione Civile, dott. Eugenio Turco e il Magistrato settore civile, dott. Mauro Ianigro

PERIODO COMPRESO TRA IL 9 MARZO 2020 E IL 15 APRILE 2020

✱ 2

Sospensione dei termini e rinvio delle udienze.

Procedimenti che richiedono la trattazione.

Con riguardo ai procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 83 co. 3 lett. a) del D.L. 18/2020, si procede al rinvio delle udienze con apposito provvedimento del Giudice (ALL. 1)

Per le udienze aventi ad oggetto procedimenti nelle materie di cui al comma 3 dell'art. 83 lett. a) del D.L. 18/2020 la scelta delle modalità di trattazione è rimessa al Giudice. Per i procedimenti la cui ritardata trattazione può comportare grave pregiudizio per le parti, anche i procuratori delle stesse possono formulare motivata richiesta di trattazione urgente da presentare in calce alla citazione o al ricorso al Presidente della Sezione Civile, quale delegato del Presidente del Tribunale e, con separata istanza, al Giudice che procede, per le cause già assegnate.

Ove, anche a richiesta delle parti, si riconosca alla causa carattere di urgenza, il Giudice può procedere alla celebrazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lettere e), f) e h), D.L. n. 18/2020.

PERIODO COMPRESO TRA IL 16 APRILE E IL 30 GIUGNO 2020 * 3

1. Rinvio d'ufficio delle udienze

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera g), D.L. 18/2020, i procedimenti non rientranti tra quelli menzionati dall'art. 83 co. 3 e che consentono il differimento senza pregiudizio per le parti coinvolte, sempre che non si possa ricorrere alle modalità di trattazione di cui al comma 7, lettere h) e f), verranno rinviati d'ufficio a data successiva al 30.06.2020 con provvedimento (ALL. 2) da comunicarsi tempestivamente a cura della Cancelleria, ferma restando la facoltà delle parti di presentare motivata istanza di anticipazione d'udienza per comprovati ed indifferibili motivi di urgenza.

2. Udienze civili mediante trattazione scritta (art. 83 lett. h)

In base alle previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui *"...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*, si conviene quanto segue:

- 1) Il Giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020, con provvedimento telematico (ALL. 3), assegnando alle parti congrui termini, eventualmente differenziati, per il deposito telematico delle note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione *"trattazione scritta"*;
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il Giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i

termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I Difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Il mancato deposito di note scritte è equiparato alla mancata comparizione; sicché, qualora nessuna delle parti abbia depositato note scritte, si procederà ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Nell'ipotesi di prima udienza, ove una, o più, delle parti convenute si costituisca oltre il termine fissato per il deposito delle note, fermi gli effetti di cui all'art. 166 c.p.c, il Giudice, impregiudicati i diritti di prima udienza, disporrà rinvio della causa onde valutare la possibilità di disporre ulteriore scambio di note scritte di cui al precedente periodo, da comunicarsi con separato provvedimento;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il Giudice potrà chiedere ai Procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

8) il Giudice, alla data ed ora fissate, redigerà apposito verbale (ALL. 4) in cui:

- a) verificherà la rituale comunicazione del provvedimento di cui al punto 1)
- b) darà conto dello svolgimento dell'udienza con le modalità indicate;

- c) indicherà le parti che hanno provveduto al tempestivo deposito delle note;
- d) riserverà il deposito fuori udienza del provvedimento (definitivo o interlocutorio, con eventuale indicazione dell'udienza di prosecuzione) previa verifica della regolarità delle notifiche e della avvenuta costituzione; da tale data decorreranno i termini di legge per lo scioglimento della riserva;

3. Udienze con modalità da remoto (art. 83 co. 7 lett. f)

3.1 Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7, lett. f), D.L. n.18/2020 prevede *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia"*; pertanto, tale modalità di celebrazione dell'udienza potrà essere utilizzata solo quando sia prevista la partecipazione delle parti e dei difensori, senza altri soggetti.

La disposizione prescrive, inoltre, che *"prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*;

conseguentemente si conviene quanto segue:

1. Prima dell'udienza il Giudice emetterà un provvedimento (ALL. 5a - 5b) che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente pari ad almeno 15 gg, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla Cancelleria ai Procuratori delle parti ed al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno

no essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. Le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. I Procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato

5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "*udienza da remoto*".

3.2 Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale"*.

Pertanto, nel verbale di udienza (ALL. 6) il Giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti presenti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della

- dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
 4. il Giudice, i Procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
 5. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in "console", potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal Giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal Giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi, tra cui Note di udienza di Dirittopratico.it;
 6. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il Giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
 7. il Giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in "console" nel corso dell'udienza stessa;
 8. al termine dell'udienza il Giudice inviterà i Procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e a dare atto che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante applicativo è avvenuta regolarmente;fr

9. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il Giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei Procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare *a priori* la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

4) Trattazione dei procedimenti a porte chiuse (art 83, comma 7, lett.e)

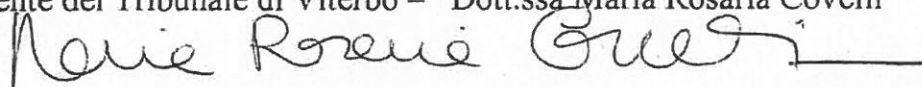
Nei procedimenti urgenti di cui all'art. 83 co. 3, che non possono essere trattati con la celebrazione dell'udienza da remoto o a trattazione scritta come ai punti che precedono, il Giudice, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera e), D.L. 18/2020, disporrà la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche di cui all'articolo 128 del codice di procedura civile, dettando misure necessarie a garantire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A tal fine i Giudici nella trattazione di tali procedimenti osserveranno le seguenti regole: a) onde evitare assembramenti nelle aule, le udienze saranno tenute secondo un calendario che assicuri gli obiettivi di sicurezza suddetti, con fissazione di un idoneo numero di procedimenti scaglionati in fasce orarie pre-stabilite e differenziate per ogni singola procedura, e previa comunicazione della Cancelleria alle parti costituite; b) limiteranno, senza pregiudizio per le parti,

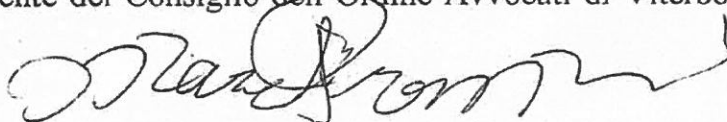
la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori; c) fisseranno le udienze istruttorie nella fascia oraria finale o comunque in orari tali da limitare la permanenza di testi e consulenti tecnici nelle aree limitrofe a quelle di udienza; d) garantiranno nell'aula d'udienza che le parti e i testimoni tra di loro, ed a loro volta le parti, i testi e gli ausiliari con il giudice, occupino posizioni tali da garantire il rispetto delle raccomandazioni emanate con DPCM del 4.3.2020 (distanza interpersonale, innanzi tutto). Il Giudice si assicurerà che le raccomandazioni ed i relativi obblighi di cui al precedente punto vengano resi noti alle parti ed ai difensori ed appositi avvisi che saranno affissi sulla porta dell'aula d'udienza, a cura delle Cancellerie. L'Avvocatura si impegna al massimo rispetto dell'orario di udienza assegnato e dei rispettivi incombenti, e al rispetto delle disposizioni del Giudice, onde garantire le finalità di sicurezza anzidette.

Viterbo 3/4/2020

Il Presidente del Tribunale di Viterbo – Dott.ssa Maria Rosaria Covelli



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Viterbo- Avv. Marco Prosperoni



Il Dirigente Amministrativo – Dott. Paolo Stavagna

